

11.8 OTT 2015

100/202

Reg. Trib. Fermo
Cod. Fisc. 01136320449

TRIBUNALE DI Fermo

in funzione di giudice del lavoro

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

PER

Sig. Maria Silenzi nata a S.Benedetto del Tronto il
04/08/1985 , C.F.SLNMRA85M44H769N ,
residente in via Trento,19 Grottammare ,
rappresentata e difesa dall'avv.Alessandro
Bargoni , C.F.BRGLSN61M02D542C ,
pec.avvocatobargoni@pec.it , fax 0734/600200, in
virtù di procura a margine del presente atto, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Fermo, via XXV Aprile 37/B
Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Istruzione Università e
ricerca, ufficio scolastico della regione
Marche ambito territoriale Ascoli Piceno, in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura
distrettuale dello stato.

FATTO

1- La sig.Maria Silenzi docente di primaria
sostegno lavora presso l'istituto scolastico
di ISC Grottammare, con assegnazione provvisoria

Fermo
via XXV Aprile 37/B

Maria
Silenzi
P.A.
1791/A



mentre ha la sede stabile in Veneto ambito 25

2- che faceva domanda di trasferimento nei seguenti ambiti :

marche 4, Marche 6 e
marche5, marche3, abruzzo, 5, marche7, con punteggio
31 per ogni ambito richiesto e 37 per l'ambito di
ricongiungimento

3 che al contrario veniva assegnato all'ambito
Veneto 25

4 che negli ambiti richiesti sono stati trasferiti
i seguenti insegnanti pur avendo essi un punteggio
di gran lunga inferiore al ricorrente:

- a titolo esemplificativo ma ovviamente non
esaustivo stante il numero molteplice di altri

Colella Elena punti 31 ambito marche 7

Menonna Francesca punti 30 ambito abruzzo 5

Capacci Chiara punti 15 ambito marche2

- Russo Ilaria Rosa punti 8 ambito abruzzo n.4

- Di Gaetano Maria punti 9 ambito abruzzo 6

- Giovagnoli Valentino punti 21 Marche 9

- spognardi Roberta punti 16 abruzzo 6

5-Con raccomandata A.R. Del 11/8/2016 , la
ricorrente chiedeva conciliazione ex lege che



veniva rigettata dal miur

In diritto

il Mancato trasferimento nell'ambito richiesto dal ricorrente viola il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti,

Il Trasferimento come assegnato è illegittimo sussistendo evidenza documentale del mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda con violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. E violazione di legge art.1 c.108 L.107/2015(assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.)dell'art.6 CCNL mobilità scuola del 8/4/2016 e dell'ordinanza ministeriale n.241/2016 nonché dell'art.28 c.1d.p.r.n.487/1994

Tanto premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che la giustizia adita previa fissazione dell'udienza di discussione accolga le seguenti



CONCLUSIONI

VOGLIA il TRIBUNALE ADITO

DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA' DELL'ASSEGNAZIONE DELLA

RICORRENTE ALL'AMBITO Veneto 25 IN LUOGO

DELL'AMBITO MARCHE 7 COME AD ESSA SPETTANTE OVVERO

DI ALTRO INDICATO TRA LE PREFERENZE DELLA DOMANDA

DI TRASFERIMENTO o sulla base della tabella di

vicinanza, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLO

SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA .

- dichiarare nullo e privo di efficacia il contestato trasferimento e l'illegittimità della assegnazione della ricorrente all'ambito territoriale Veneto 25 in luogo di Marche7 od altro indicato nelle preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

- disporre la immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ad essa spettante;

- condannare l'amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Marche, o di altra sede elencata nelle preferenze espresse nell'istanza di trasferimento o per scorrimento della tabella di vicinanza.

Con vittoria di spese competenze ed onorari.



In via istruttoria si chiede ammettere prova per
interrogatorio sulle seguenti circostanze di fatto:

Provveditore agli studi dell'USP di Milano

si indicano a informatori-testi:

- Silvia Silvestri e Mario Alesi del sindacato
SNals


si offrono in comunicazione:

- 1) Domanda di Mobilità
- 2) Domanda di conciliazione
- 3) Esito della mobilità
- 4) Copia bollettino trasferimenti
- 5) TABELLA DI VICINANZA

Il valore della causa è indeterminato la ricorrente
è esente dal pagamento del contributo unificato in
forza del reddito familiare pari ad euro 32.021,00
inferiore al minimo di legge

Fermo li 26/9/2016

Avv.A.Bargoni



DEALB.A.



N. R.G. 628/2016




TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO

Il Giudice Dott.ssa Federica Manfré,
letto il ricorso che precede, visto l'art. 415 cpc
fissa per la comparizione delle parti e la discussione della causa
l'udienza del 14 marzo 2017 ore 9.30
Fermo, 6 ottobre 2016

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Emma Rossi



Il Giudice
Dott.ssa Federica Manfré



TRIBUNALE DI FERMO
s' copia conforme all'originale

Fermo 11 10 OTT 2016

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Emma Rossi



TRIBUNALE DI FERMO
U.N.E.P.
RELATA DI NOTIFICA

Dall'Ufficio Postale di Fermo il

Ad istanza di chi in atti, io sottoscritto Funzionario UNEP/Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEF
del Tribunale di Fermo, ho notificato copia dell'antescritto atto a

Messa per provocazione dello Stato Italiano

.....
mediante racc. a/r ai sensi di legge.

